

- 4) L'AIT — Associação dos Industriais de Tomate e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 9.11.2013.  
GU C 344 del 23.11.2013.  
GU C 352 del 30.11.2013.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1° ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kamarrätten i Sundsvall — Svezia) — OKG AB/Skatteverket**

(Causa C-606/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Articoli 4 e 21 — Direttiva 2008/118/CE — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Disciplina di uno Stato membro — Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari)**

(2015/C 381/03)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Kamarrätten i Sundsvall

**Parti**

Ricorrente: OKG AB

Convenuto: Skatteverket

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda la riscossione di una tassa gravante sul rendimento termico dei reattori nucleari, in quanto tale tassa non rientra nell'ambito d'applicazione di siffatta direttiva.
- 2) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretata nel senso che una tassa gravante sul rendimento termico di un reattore nucleare non costituisce un diritto di accisa ai sensi di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GU C 39 dell'8.2.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Zrt/Attila Sugár**

(Causa C-32/14) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Contratto di prestito ipotecario — Articolo 7, paragrafo 1 — Cessazione dell'inserzione di clausole abusive — Mezzi adeguati ed efficaci — Riconoscimento di debito — Atto notarile — Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio — Titolo esecutivo — Obblighi del notaio — Esame d'ufficio delle clausole abusive — Sindacato giurisdizionale — Principi di equivalenza e di effettività)**

(2015/C 381/04)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti**

Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Zrt

Convenuto: Attila Sugár

**Dispositivo**

*Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all'apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un'altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.*

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 7.4.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Cluj — Romania) — Smaranda Bara e a./Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)**

**(Causa C-201/14) <sup>(1)</sup>**

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 95/46/CE — Trattamento dei dati personali — Articoli 10 e 11 — Informazione delle persone interessate — Articolo 13 — Deroghe e restrizioni — Trasmissione a fini di trattamento, da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un'altra, di dati fiscali personali)**

(2015/C 381/05)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Cluj

**Parti**

Ricorrenti: Smaranda Bara e a.

Convenuti: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

**Dispositivo**

*Gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un'altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento.*

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 14.7.2014.